

N. 07497/2009 REG.DEC.

N. 05294/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5294 del 2005, proposto da:
Vignola Giuseppe, Trotti Marco, De Toma Francesco, Napoletano
Domenico, Marino Gaetano, Montefusco Sante rappresentato e
difeso dall'avv. Francesco Rosi, con domicilio eletto presso
Francesco Rosi in Roma, via Lutezia 8;

contro

Ministero delle Finanze, Amministrazione Autonoma di Monopoli
dello Stato, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II n. 03424/2004,
resa tra le parti, concernente CONCORSO A 14 POSTI VICE

DIRIGENTE TECNICO IX QUALIFICA FUNZIONALE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma di Monopoli dello Stato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2009 il dott. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Rosi e l'avv. dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso di primo grado con il quale gli odierni appellanti hanno lamentato l'illegittimità della loro mancata assunzione in servizio presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, pur essendo inseriti nella graduatoria finale approvata tra i vincitori del concorso a 14 posti di vice dirigente tecnico della IX qualifica funzionale.

Ciò è stato determinato, sullo sfondo della trasformazione dell'Amministrazione Autonoma in Ente pubblico economico, dall'impugnato decreto direttoriale del 3 marzo 1999 n. 00/61091,

con il quale sono stati revocati tutti i concorsi interni banditi dall'anzidetta Amministrazione.

Oltre all'annullamento del decreto impugnato i ricorrenti hanno chiesto, quali vincitori del corrispondente concorso, il riconoscimento della IX q.f. oggetto del concorso medesimo.

Della sentenza impugnata viene chiesta la riforma, lamentandone essenzialmente il difetto di motivazione con riguardo all'assenza di specificazione sugli aspetti organizzativi, relativi alla provvista di personale, evidenziati nell'impugnato provvedimento di revoca della tornata concorsuale, ritenendosi non sufficiente l'aver evidenziato una indimostrata impossibilità di quantificare le effettive risorse umane occorrenti al nuovo Ente destinato a subentrare all'Amministrazione Autonoma che aveva indetto il concorso de quo.

L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del gravame.

All'udienza odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Con determinazione del Direttore Centrale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 18 giugno 1998, veniva approvata la graduatoria del concorso interno a n. 14 posti di vice dirigente tecnico della IX q.f. nella quale sono entrati gli appellanti, ricorrenti in primo grado.

Con decreto legislativo 9 luglio 1998 n. 283 veniva istituito l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento "della attività produttive e

commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie”, mentre “ restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”

Precisa il d. lgs in parola che “... L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private” (art. 1).

Coerentemente con quanto precede, il comma 6° del medesimo d. lgs . prevede che trascorso un determinato periodo di tempo venga “disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni”

Con decreto ministeriale del 30 dicembre 1998, adottato in ossequio all'art. 4 comma 1 del predetto d. lgs n. 283/1998, il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in servizio alla data del 1° settembre 1998, viene inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero della Finanze.

Sempre in forza di tale decreto ed in attuazione del già citato art. 4, è previsto che tale personale venga successivamente “distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo”.

Si prevede inoltre che il predetto personale venga, in tutto o in parte, progressivamente trasferito all'Ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e

commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2, a cui partecipano anche i rappresentanti dei lavoratori dell'Ente.

Con decreto del febbraio del 1999 si dispone di non “dare corso alle procedure concorsuali interne” attesa l'impossibilità di quantificare le effettive esigenze di personale dell' Ente e quindi si stabilisce che fossero “privi di effetti giuridici” gli atti emanati in forza dei bandi di concorso nonché, esplicitamente, la già approvata “graduatoria del concorso interno a 14 posti” nella quale gli appellanti erano inseriti come vincitori.

Con decreto direttoriale del 3 marzo 1999, del tutto conseguentemente con il quadro normativo sopra descritto, sono stati revocati tutti i concorsi interni già banditi dall'Amministrazione Autonoma compreso quello al quale gli appellanti hanno partecipato, “per motivi di uniformità tra le varie procedure concorsuali”.

Alla luce di quanto precede ritiene la Sezione che la decisione di primo grado debba essere confermata.

Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questo Consesso, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, “i vincitori di un concorso pubblico non hanno un diritto soggettivo incondizionato all'assunzione atteso che l'Amministrazione ha il potere di non procedere alla loro nomina o all'immissione in servizio” dopo essere stati nominati, quand'anche abbia individuato anche le sedi in cui questo debba essere prestato (Cons. Stato sez. V, 1 aprile 1999, n.

367).

E ciò tutte le volte in cui siano presenti non solo valide e motivate ragioni di interesse pubblico che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza alla copertura dei posti messi a concorso, ma anche, e a maggior ragione, quando, come nella fattispecie in esame, sia sopravvenuto un intervento normativo che si sia posto come *factum principis* impeditivo di quella nomina o di quell'assunzione in servizio.

Sotto quest'ultimo profilo appare senz'altro condivisibile la premessa sviluppata dal giudice di primo grado, con la quale si è posta in evidenza la radicale trasformazione avuta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, da cui, come sopra visto, è sorto un nuovo soggetto di diritto, con nuovi e più limitati compiti, che si avvale della struttura e degli strumenti giuridici e organizzativi propri delle persone giuridiche di diritto comune, e che ha imposto un processo di ristrutturazione di tutto il suo personale in servizio a una certa data.

In conclusione, non possono rappresentare quindi un impedimento alla contestata revoca del concorso, secondo quanto già correttamente ritenuto dal primo giudice, né il dedotto difetto di motivazione per genericità di indicazioni circa la pianta organica del personale del nuovo Ente, poiché è proprio la condizione di organismo *in fieri* di quest'ultimo a giustificare tale revoca., né la frustrazione delle prospettive professionali degli appellanti,

concorrenti e vincitori del concorso, non potendosi qualificare, come già detto, la loro posizione come diritto soggettivo alla nomina, né l'asserita contraddittorietà con altre valutazioni e scelte effettuate dall'amministrazione volte a far salvi i concorsi già svolti, essendo esse state comunque effettuate dal nuovo Ente nel suo mutato assetto organizzativo e non dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Pier Luigi Lodi, Presidente FF

Giuseppe Romeo, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione